



CISL
SCUOLA

**Nuova procedura concorsuale
per le assunzioni in ruolo
Scuola dell'Infanzia e scuola Primaria**

Il Senato, martedì 7 agosto, ha approvato definitivamente il d.d.l. di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. "Decreto Dignità"), recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

L'articolo 4 interviene sulla questione del contenzioso dei diplomati magistrali e introduce una nuova modalità di reclutamento per infanzia e primaria.

Esecuzione sentenze giurisdizionali e continuità didattica

Art.4 – Diplomati magistrali (art.1 commi 1 e 1-bis).

- Viene previsto che l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la risoluzione dei contratti stipulati a seguito dei provvedimenti cautelari sia effettuata, dal MIUR, entro 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (estendendo, anche alla scuola, l'applicazione dell'art.14 comma 1 del D.L.669 del 31/12/1996, convertito con modificazioni dalla Legge nr.30 del 28/02/1997).

Per garantire la continuità didattica il MIUR provvede ad eseguire le sentenze di rigetto con le seguenti modalità:

- a) chi è stato assunto a tempo indeterminato avrà la trasformazione del contratto stesso con uno a tempo determinato fino al 30/06/2019;
- b) chi è stato assunto con contratto a tempo determinato fino al 31/08 avrà la trasformazione dello stesso con un contratto fino al 30/06/2019.

NOTA BENE: riteniamo che coloro che hanno avuto un contratto a tempo determinato al 30/06 lo mantengano fino alla scadenza prevista.

Nuove procedure di reclutamento (art.4 comma 1-ter)

Le assunzioni in ruolo sui posti di infanzia e primaria avvengono:

- Sul 50% dei posti vacanti e disponibili da GaE fino al loro esaurimento. Nel caso in cui la **GAE** provinciale si esaurisca i posti si aggiungono a quelli destinati ai concorsi
- Sul 50% dei posti vacanti e disponibili le assunzioni avvengono per scorrimento delle seguenti **Graduatorie di Merito Regionali**:
 - a) **Concorso 2016** compresi gli elenchi degli idonei sino al termine delle validità delle stesse graduatorie. La legge di Stabilità 2018 ha disposto che le graduatorie siano valide per quattro anni e non per tre.
 - b) Esaurite le GM 2016 i posti vengono destinati:
 - **Per il 50% al concorso straordinario regionale**
 - **Per il 50% al concorso ordinario bandito ogni biennio**

Esaurite le Graduatorie del Concorso Straordinario regionale il 50% dei posti si aggiunge al 50% del Concorso Ordinario.

Concorso straordinario (art.4 commi 1-quater – 1novies)

Il concorso straordinario regionale, per i posti della scuola dell'Infanzia e Primaria è riservato ai docenti in possesso di:

- titolo di abilitazione in Scienze della Formazione Primaria;
- titolo di conseguito all'estero analogo alla laurea in SFP e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- diploma magistrale con valore di abilitazione conseguito entro l'a.s.2001/2002;
- titolo conseguito all'estero analogo al diploma magistrale e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente purché conseguito entro l'a.s.2001/02;

che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, **almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative**, su posto comune o di sostegno, presso **istituzioni scolastiche statali**, ai sensi dell'art.11, comma 14 della L.124/99

Ricordiamo che ai sensi della citata norma, è considerato valido l'anno scolastico che ha avuto la durata di almeno **180 giorni** oppure se il servizio è stato prestato **ininterrottamente dal 01 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio**.

Alla procedura concorsuale straordinaria per i posti di sostegno, oltre ai requisiti di cui sopra, è richiesto il possesso della specializzazione sul sostegno o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia.

Sarà possibile partecipare ai concorsi in una sola Regione, per tutti i posti per i quali si posseda la relativa abilitazione/specializzazione.

Le Graduatorie di merito dei concorsi straordinari saranno compilate attribuendo:

- fino a 70 punti **per i titoli posseduti**. Tra i titoli valutabili rientra il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente ed il possesso di abilitazioni di livello universitario, oltre il possesso di ulteriori titoli universitari. Al servizio prestato **presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione** verranno riservati fino a 50 dei 70 punti previsti per i titoli;
- fino a 30 punti **per la prova orale di natura didattico-metodologica non selettiva**.

Il bando del concorso contenente termini, modalità di presentazione delle domande, titoli valutabili, modalità di svolgimento della prova orale, criteri di valutazione dei titoli e della prova, composizione delle commissioni di valutazione, importo del contributo di partecipazione verrà adottato dal Miur **entro 60 giorni dalla pubblicazione della Legge di conversione del decreto**.

Assunzione in ruolo (art.4 comma 1-decies)

L'immissione in ruolo a seguito di una delle procedure concorsuali (GM 2016, concorso straordinario, concorso ordinario biennale) comporta la decadenza dalle altre graduatorie di tutti i concorsi, e dalle graduatorie ad esaurimento e di istituto.

Abrogazione del limite dei 36 mesi per stipula supplenze

Art.4 bis.

Viene **abrogato** il comma 131 della L.107/2015 che di seguito si riporta integralmente "A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, **non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi**".